

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE Nº 31 del 16/06/20 20

IL SINDACO

OGGETTO: REVOCA ORDINANZE SINDACALI N. 195 DEL 17/05/1999, N. 305 DEL 28/08/1999 E N. 32 DEL 26/02/2016.

PREMESSO che con le Ordinanze Sindacali n. 195 del 17/05/1999, n. 305 del 28/08/1999 e n. 32 del 26/02/2016 veniva regolamentata la segnaletica stradale su Corso Sicilia (Asse Viario);

VISTA la relazione tecnica e l'allegato planimetrico, redatti dal geom Franco Calderone dell'U.T.C., in data 10/06/2020 con le quali si rappresenta la nuova regolamentazione della segnaletica stradale sull'Asse Viario;

RITENUTO, di dover provvedere in merito, mediante la regolamentazione della segnaletica stradale sul predetto Asse Viario;

VISTO il regolamento di esecuzione del richiamato Nuovo C.D.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

VISTI gli articoli 7, comma 1 lett. A) e 6, comma 4 lett. B) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Per quanto in premessa:

 La revoca delle Ordinanze Sindacali n. 195 del 17/05/1999, n. 305 del 28/08/1999 e n. 32 del 26 febbraio 2016, con le quali è stata regolamentata la segnaletica stradale su Corso Sicilia (Asse Viario), e di ogni precedente Ordinanza in contrasto con la presente.

DISPONE

Di delegare la Dirigente Comandante della Polizia Locale, all'emanazione di nuova Ordinanza Dirigenziale, con la quale si istituisce la regolamentazione della segnaletica stradale sul Viale Angelo Rosario Livatino (Asse Viario), secondo quanto rappresentato nella relazione tecnica e allegato planimetrico redatto dal geom. Franco Calderone dell'U.T.C. in data 10/06/2020;

Che la presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione prevista dalle normative vigenti.

La trasmissione ai seguenti destinatari: al Dirigente del 3° Settore, Al Dirigente del 4° e 5° Settore, al responsabile della segnaletica stradale presso il 5° Settore di questo Comune, al Commissariato di P.S., Compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, con le modalità di cui al D.Lgs. n.104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

